

progetto stato trasmesso alla Commissione, e che riuscirebbe altronde d'impossibile attualità, ritenuta l'intestazione del progetto della Commissione.

Si è proposto in quel progetto di creare Commissioni le quali, componendosi di avvocati, tassassero ossia ripartissero la quota tassa sui loro colleghi.

Ora, finchè si trattasse per queste Commissioni locali di tassare i loro colleghi in relazione al luogo di loro esercizio, potrebbe procedere il progetto. Ma se la Commissione, verbigrazia, creata in Torino dovesse tassare tutti gli avvocati delle provincie che sono ammessi a patrocinare in Torino, io credo, o signori, che questo progetto del deputato Arnulfo sarebbe già fin d'ora un aborto.

Io non ho voluto con queste mie poche parole che porre la Camera in avvertenza del rapporto della votazione che le si chiede intorno a quest'intestazione col progetto dell'onorevole deputato Arnulfo, che ella credette nella seduta di ieri dovere trasmettere all'esame della Commissione.

Non appoggio però piuttosto una che un'altra intestazione.

PRESIDENTE. Questa questione è già stato detto che sarebbe riservata agli articoli 6 e 7.

ARNULFO. L'inconveniente accennato dall'onorevole deputato Gastinelli si verifica sia che si adotti l'articolo 7 della Commissione, sia che si adotti l'emendamento cui accennai ieri.

Egli è perciò, a mio credere, importante il risolvere una questione che può nascere nello stabilire il diritto che deve essere assegnato agli avvocati, i quali mentre risiedono in provincia sono tuttavia ammessi a patrocinare anche nanti i magistrati d'Appello. Ora, se si ritiene l'intestazione sì e come è proposta, rimane dubbio qual sarà la tassa per tali avvocati, sebbene abitualmente siano patrocinanti presso i tribunali provinciali; poichè raramente accade che profittino della facoltà di patrocinare anche nanti le Corti di appello, e non pare equitativo di tassarli come se ivi continuamente patrocinassero. Quale sarà adunque la quota che loro si deve applicare? In questo senso sussistono le osservazioni dell'onorevole deputato Gastinelli. Sarà quindi utile, per evitare questioni, di determinare se gli avvocati, benchè ammessi a patrocinare dinanzi ad un magistrato superiore, debbano tuttavia essere tassati sulle basi che si adotteranno per gli ammessi solo al patrocinio nanti i tribunali inferiori; ovvero se si debba stabilire una speciale quota per quelli che hanno la facoltà di patrocinare anche davanti ad un magistrato superiore. Questo dubbio parmi che, sebbene non siasi ieri preso in considerazione l'emendamento dell'onorevole deputato Agnès, debba tuttavia sciogliersi in occasione della discussione della tabella C.

PRESIDENTE. Ove non si facciano altre osservazioni, metto ai voti l'intestazione del progetto della Commissione:

« Avvocati imposti in relazione ai magistrati o tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare, senza diritto proporzionale. »

(È approvata.)

Passiamo ora alla fissazione della tassa.

« Avanti la Corte di cassazione, la regia Camera dei conti, e le Corti d'appello di Torino e di Genova, primo grado, lire 800; secondo, 340; terzo, 170; quarto, 85. »

CANALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Canalis ha facoltà di parlare.

CANALIS. In via di sotto-emendamento al progetto della Commissione, io proporrei che si adottassero le cifre portate dal mio emendamento, perchè parmi che esso si allontanasse di più dal progetto del Ministero. D'altronde la Commissione

non è un vero emendamento che abbia proposto, ma un secondo progetto; così, ripeto, in via di sotto-emendamento io propongo le cifre dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ho già spiegato ieri alla Camera, quando si venne alla votazione della tabella C, che, tenendo conto degli emendamenti che si erano proposti, si doveva incominciare dal progetto della Commissione, come quello che contiene le cifre più elevate; perchè, quando si procedesse diversamente, coloro che ammettono le cifre della Commissione rigetterebbero gli emendamenti, e quando dopo venissero ad essere rigettate anche le cifre della Commissione non potrebbe più farsi luogo ad ammettere nè le cifre della Commissione nè quelle proposte dagli emendamenti. Epperchè io osservava alla Camera, e nessuno ha contraddetto allora, che l'ordine logico della discussione richiedeva che si cominciasse dalle cifre più elevate, e che, quando queste non fossero ammesse, si venisse alla votazione degli emendamenti.

Se il deputato Canalis intende parlare contro le cifre della Commissione, affinchè la Camera dia la preferenza alle sue, io gli do la parola, ma l'ordine della votazione non può essere altro che quello già adottato dalla Camera.

CANALIS. Io intendo parlare contro le cifre della Commissione.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

CANALIS. Percorrendo le cifre che ha proposte la Commissione per la tabella C, mi è sembrato di scorgervi due essenziali difetti. Il primo è quello dell'eccessività della tassa; per provare che la tassa è eccessiva non avrò d'uopo di percorrere tutta intera la tabella e tutte le cifre in essa contenute, mi basterà il passare a rassegna le due prime cifre relative agli avvocati di Torino, di lire 800 la prima, e di lire 340 l'altra.

La Commissione ci dice nel suo rapporto che essa ha inteso di stabilire, quanto agli avvocati, una tassa del 3 per cento.

Siccome adunque il numero degli avvocati in Torino risulta di 350, egli è evidente che colla tassa di lire 800 e di 340, si suppone che 25 e più avvocati facciano profitti di lire 17 mila annue, ed altri 50 e più, di lire 11,500; giacchè questi 25 e 50 avvocati corrispondono al duodecimo ed al sesto, che, secondo l'articolo 9 del progetto della Commissione, debbono essere collocati nel primo e secondo grado.

Ora mi pare che ciò sia assolutamente esagerato. Se poi sono esagerate le prime quote, tanto più lo sono le ultime; giacchè, percorrendo la tabella, si vede che si è duplicato andando dall'ultimo grado fino al terzo. Dal terzo poi al primo non si è più duplicato. Dunque l'eccessività della tassa è tanto più forte negli ultimi gradi di ciò che lo sia nei primi. L'altro difetto che ho creduto di scorgere nel progetto della Commissione è la disproporzione della tassa. Vi ha disproporzione non solamente fra i vari gradi della stessa classe, ma vi è eziandio nelle varie classi fra di loro. In quanto ai vari gradi della stessa classe, è evidente esservi sproporzione; giacchè, invece di progredire dai primi gradi agli ultimi con sistema uniforme ed in eguale proporzione, si duplica solo sino al secondo grado, come ho già avuto l'onore di avvertire, e quindi dal secondo al primo si aggiunge solo meno del terzo.

Ora, secondo me, sarebbe stato meglio accrescere meno negli ultimi gradi ed un poco più nei primi. In quanto poi alle diverse classi fra di loro, avvi disproporzione, a parer mio, dalle due prime e dalle due ultime alla terza. Difatti le quote della terza classe, nei primi due gradi sono la metà di quelle della seconda classe, meno della metà nel terzo grado, e poco meno della metà nell'ultimo; i due primi gradi delle ultime classi sono troppo quotati in proporzione al